Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15 novembre 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 22 ottobre 2004 - Deliberazione N. 1901 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Ormel - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - **Snellimento delle procedure di attuazione delle Misure 3.1 e 3.15 Por Campania 2000-2006.**

omissis

PREMESSO

- Che la Regione Campania in conformità agli indirizzi della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e alle disposizioni del Decreto legislativo del 23 dicembre 1997 n. 469 ha disciplinato con la legge regionale 13 agosto 1998 n. 14 le funzioni proprie e delegate riferite alle politiche per il lavoro e ha definito i principi ed i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego;

- Che con decisione C(2000) 2347 dell'8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania;

- Che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 3464 del 4/5/2000 e n. 1832 del 4/5/2001 sono regolamentati i criteri e le modalità di determinazione della distribuzione territoriale dei Centri per l'impiego di cui alla legge regionale 14/98;

- Che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1247 del 13/1/2001 sono regolamentati i criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti della misura 3.15 del POR Campania 2000-2006;

- Che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1833 del 4/5/2001 sono regolamentati i criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti della misura 3.1 del POR Campania 2000- 2006;

- Che con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1831 del 4/5/2001, e n. 1868 del 3/5/2002 si è disposto e finanziato, nelle more dell'attribuzione con procedura di gara degli incarichi di realizzazione e conduzione del Sistema Informativo del Lavoro Regionale, l'avviamento e la messa in esercizio nei Centri per l'impiego della Regione delle componenti del Sistema Informativo del Lavoro fornite dal Ministero del Lavoro, in attuazione della Convenzione stipulata il 21 settembre 2000 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Regione Campania relativa ai termini per il trasferimento delle dotazioni informatiche e per la realizzazione nella Regione del Sil;

- Che con DGR n. 1832 del 4 maggio 2001 è stato deliberato l'assetto territoriale dei Servizi per l'Impiego;

- Che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1835 del 4/5/2001 si è disposta, in conformità agli indirizzi contenuti nel Masterplan del Servizi per l'impiego predisposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'adozione dei dispositivi di semplificazione delle procedure di collocamento e di incontro tra domanda e offerta di lavoro e si è provveduto ai primi necessari finanziamenti finalizzati alla rapida attuazione dei nuovi adempimenti amministrativi;

- Che con la deliberazione della Giunta regionale n. 3010 del 15 giugno 2001 sono regolamentate (Allegati "A" e "B") le disposizioni attuative delle Misure 3.1 e 3.15 POR Campania in base alle quali i soggetti beneficiari possono accedere ai finanziamenti presentando progetti nell'ambito delle finalità e delle tipologie di azione indicate come ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie ripartite per il settennio tra le cinque Province e la Regione Campania;

- Che la DGR n. 4413 del 26 settembre 2001 ha stabilito che le procedure di valutazione devono essere svolte per le Misure 3.1 e 3.15 da un unico Nucleo di Valutazione, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

- Che il Decreto del Presidente della G.R. n. 2576 del 03/12/01 ha nominato i componenti del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati ai sensi della DGR n. 3010 del 15 giugno 2001;

- Che la DGR n. 4341 del 27 settembre 2002 ha integrato le precedenti disposizioni approvando la Circolare esplicativa ed integrativa alla DGR n. 3010 del 15 giugno 2001 e lo schema di Atto

- CHE con DGR n. 2418 del 1 agosto 2003 è stato approvato il nuovo testo coordinato del Complemento di Programmazione, prevedendo per la Misura 3.15 tra i Beneficiari Finali l'Arlav in luogo della Regione Campania, nonché la possibilità per le Province di designare quali soggetti attuatori-beneficiari i Comuni;

- che nella seduta del 28 maggio 2004 il Comitato di Sorveglianza ha approvato il testo del POR Campania 2000-2006 revisionato (di cui alla DGR n. 697, del 14 maggio 2004), che introduce tra l'altro per

la Misura 3.15 la possibilità di finanziare ulteriori tipologie di operazioni: sportelli specifici per i vari gruppi target e per il coordinamento dei diversi servizi pubblici sul territorio provinciale;

- che l'attuazione della Misura 3.15 ha avuto corso prima che la Regione Campania si dotasse degli strumenti procedurali di gestione del POR Campania;

RITENUTO

- necessario, al fine di conseguire una più rapida attuazione della Misura 3.1 e della Misura 3.15, rendere più semplici e rapide nonché conformi a quanto previsto nelle piste di controllo, le modalità per la valutazione dei progetti presentati a valere sulle Misure stesse e le modalità di erogazione del finanziamento;

- opportuno allineare le procedure di attuazione della Misura 3.1 a quanto previsto nel "Manuale di Gestione FSE: norme di programmazione e gestione per l'attuazione del Programma Operativo Regionale" approvato con DGR n. 966 del 2 luglio 2004 e nel "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di Beni e Servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato con D.G.R. n. 1498 del 29 luglio 2004.

- opportuno allineare le procedure di attuazione della Misura 3.15 a quanto previsto nel "Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recanti disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari Finali del POR nel campo delle infrastrutture" approvato con DGR n. 952 del 2 luglio 2004 e nel "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di Beni e Servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato con D.G.R. n. 1498 del 29 luglio 2004;

- opportuno specificare che, al fine di consentire un corretto monitoraggio degli interventi cofinanziati, il programma d'investimenti riguardanti la Misura 3. 15 dovrà essere suddiviso per Centri per l'Impiego, (ciascun Centro rappresenterà un'operazione autonoma), ed ogni progetto potrà riguardare solo una tipologia di operazione (Infrastrutture ovvero Acquisizione di beni e servizi), e sarà ammesso a finanziamento attraverso Decreto del Responsabile di Misura o, ove non coincidente, del Dirigente del Settore Ormel;

- opportuno specificare che l'ammissibilità delle spese relative ai progetti che prevedono l'istituzione di sportelli specifici per i vari gruppi target e per il coordinamento dei diversi servizi pubblici sul territorio provinciale, richiamati all'azione a) di cui alla Scheda di Misura 3.15 del nuovo testo del POR Campania approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 28 maggio 2004, decorre dalla data di ricevibilità della proposta di modifica, individuata dalla comunicazione della Commissione (nota n. 4827, del 07 luglio 2004) al 16 giugno 2004;

- opportuno, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse entro i termini posti dalla Commissione per il POR Campania 2000-2006, fissare alla data del 30/06/06 il termine ultimo per la presentazione degli interventi a valere sulle risorse della Misura 3.15;

- necessario precisare le modalità e le condizioni di acquisto e locazione degli immobili; opportuno modificare la Tab. 1 dell'Allegato "B" alla DGR 3010/01, prevedendo l'attribuzione di quota parte delle risorse della Misura all'ARLAV, in luogo della Regione Campania;

- opportuno integrare e modificare gli allegati "A" e "B" della DGR n. 3010/01 così come modificato dalle DGR n. 4341/02 e n. 963/03 al fine di uniformare la procedura di attuazione della Misura 3.1 e della Misura 3.15 alle procedure regionali in essere per la Gestione del POR Campania, e di renderne più rapida ed agevole l'attuazione;

- di concessione delle risorse economiche per l'attuazione delle Misure 3.1 e 3.15 POR Campania 2000/6;

- Che la DGR n. 966 del 2 luglio 2004, relativa a: "Manuale di Gestione FSE: norme di programmazione e gestione per l'attuazione del Programma Operativo Regionale" ha modificato le procedure di attuazione della Misura 3.1 di cui alle DGR n. 3010 del 15 giugno 2001 e n. 4341 del 27 settembre 2002 disciplinando le modalità di valutazione o approvazione dei progetti nonché di trasferimento delle risorse economiche dalla Regione Campania ai Beneficiari Finali;

- Che la DGR n. 963 del 21 marzo 2003 ha modificato le procedure di attuazione della Misura 3,15 di cui alle DGR n. 3010 del 15 giugno 2001 e n. 4341 del 27 settembre 2002 disciplinando le modalità di trasferimento delle risorse economiche dalla Regione Campania ai Beneficiari Finali e deliberando di regolare i rapporti giuridici tra Regione e Beneficiari finali con un provvedimento di finanziamento da adottarsi mediante Decreto dirigenziale in luogo di un Atto di concessione;

- Che con DGR n. 2418 del 1 agosto 2003 è stato approvato il nuovo testo coordinato del Complemento di Programmazione, che ha modificato la scheda di Misura 3.15;

- che nella seduta del 28 maggio 2004 il Comitato di Sorveglianza ha approvato il testo del POR Campania 2000-2006 revisionato (di cui alla DGR n. 697, del 14 maggio 2004), che introduce, tra l'altro, per la Misura 3.15 la possibilità di finanziare ulteriori tipologie di operazioni;

CONSIDERATO

- che i fondi assegnati alla misura 3.1 e ripartiti, con DGR n. 3010 del 15 giugno 2001, tra la Regione Campania e le cinque Province, sono stati impegnati ed erogati con successivi atti dirigenziali, e, in esecuzione della citata delibera 3010/01, a favore dei Beneficiari Finali richiedenti;

- che per le annualità di competenza 2004-2006 le Province e l'Arlav, beneficiari finali della misura 3.1, dovranno presentare ulteriori progetti a completamento degli interventi previsti nel Masterplan dei Servizi per l'Impiego e nelle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1831/01, 1832/01, 1835/01 e 1868/02 in attuazione dello stesso;

- che a valere sui fondi della misura 3.1 afferenti le annualità di competenza 2000-2003 sono stati cofinanziati i progetti di seguito elencati suddivisi per Ente beneficiario:

		EURO
- PROVINCIA DI AVELLINO	DELIBERA 1835	258.228,45
- PROVINCIA DI AVELLINO	ORGANIZZAZIONE SERVIZI IMPIEGO	446.425,34
- PROVINCIA DI BENEVENTO	DELIBERA 1835	206.582,76
- PROVINCIA DI BENEVENTO	ORGANIZZAZIONE SERVIZI IMPIEGO	325.904,96
- PROVINCIA DI CASERTA	DELIBERA 1835	413.165,52
- PROVINCIA DI CASERTA	ORGANIZZAZIONE SERVIZI IMPIEGO	748.862,50
- PROVINCIA DI NAPOLI	ORGANIZZAZIONE SERVIZI IMPIEGO	198.835,91
- PROVINCIA DI NAPOLI	DELIBERA 1835	1.032.913,80
- PROVINCIA DI NAPOLI	ORGANIZZAZIONE SERVIZI IMPIEGO	1.726.308,83
- PROVINCIA DI NAPOLI	ORGANIZZAZIONE SERVIZI IMPIEGO	361.519,83
- PROVINCIA DI NAPOLI	SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA	600.000,00
- PROVINCIA DI SALERNO	DELIBERA 1835	619.748,28
- PROVINCIA DI SALERNO	ORGANIZZAZIONE SERVIZI IMPIEGO	1.090.240,51
- ARLAV	DELIBERA 1831	600.000,00
- ARLAV	DELIBERA 1835	154.937,07
- ARLAV	REALIZZAZIONE S.I.L.	1.652.662,08
- ARLAV	ASSISTENZA TECNICA - ATTIVAZIONE RETE SIL	366.684,40
- ARLAV	STUDI E ANALISI MERCATI LOCALI	481.854,30
- ARLAV	REALIZZAZIONE S.I.L.	1.084.559,49
- ARLAV	PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE SERVIZI IMPIEGO	93.652,73
- ARLAV	PROGETTO "ADELINE" - PROGRAMMA E-GOVERNMENT DGR 941 DEL 14/3/2003	383.205,49

Che, nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 della DGR 1010 del 15 Giugno 2001, i progetti presentati sono stati ammessi a cofinanziamento a seguito della positiva valutazione

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa e che s'intende di seguito integralmente riportato:

- di approvare il nuovo testo modificato ed integrato degli allegati "A" e "B" alla DGR n. 3010/01 "Disposizioni attuative della Misura 3.1" e "Disposizioni attuative della Misura 3.15", così come modificato da quanto previsto nella Circolare esplicativa di cui alla DGR n. 4341/01 e dalla DGR n. 963/03, allegati e parte integrante della presente delibera (Allegati 1 e 2);

- di prevedere che i progetti già presentati, ed ancora in istruttoria, siano sottoposti alle nuove procedure di cui all'allegato della presente deliberazione fatto salvo quanto già espletato dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 10 dell'allegato B della DGR n. 30 10/01;

- di confermare che sono fatte salve le procedure già in essere, in esecuzione delle deliberazioni nn. 3010/01, 4341/02, e 963/03 per i progetti ammessi a finanziamento precedentemente alla data di approvazione della presente deliberazione;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Misura 3.1 e al Responsabile della Misura 3.15 POR Campania 2000/2006, al Dirigente del Settore ORMEL, al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l'Economia per quanto di competenza; al Settore "Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE-Attività di supporto all'Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia"; all'Autorità dì Pagamento FESR; all'Autorità di Pagamento FSE; al Coordinatore dell'AGC "Istruzione, Educazione, Politiche giovanili e del Forum regionale della gioventù Formazione professionale, Orientamento professionale, ORMEL"; al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15 novembre 2004

ALLEGATO 1

Disposizioni attuative Misura 3.1 POR Campania

ANNI 2000 – 2006

"Organizzazione dei servizi per l'impiego"

Premessa

La Regione Campania adotta le presenti disposizioni in coerenza ed in attuazione:

- dei vigenti Regolamenti della Comunità Europea;
- del Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni dell'Italia Obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione Europea;
- del Programma Operativo Regionale della Regione Campania per i Fondi Strutturali Comunitari 2000 – 2006, approvato con decisione della Commissione dell'Unione Europea C (2000) 2347 del 8/8/2000 e relativo Complemento di Programmazione:
- della legge regionale 13 agosto 1998 n. 14 "Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego";
- della convenzione stipulata il 21/9/2000 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Regione Campania relativa alle modalità e ai termini per la realizzazione e la gestione nella Regione Campania del sistema informativo del lavoro;
- del Masterplan per i servizi dell'impiego predisposto dal Ministero del Lavoro che la Regione Campania ha recepito e fatto proprio assumendo, per quanto di propria competenza, gli obiettivi, gli strumenti e i tempi di attuazione in esso indicati e impegnandosi ad attuarli in ambito regionale;
- dei criteri per la distribuzione territoriale dei Centri per l'Impiego di cui alla legge regionale 14/98, approvati con deliberazione della Giunta n. 3464 del 4/5/2000 e n. 1832 del 4/5/2001;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 1833 del 4/5/2001 con la quale è approvata la proposta di ripartizione dei finanziamenti della misura 3.1 del POR Campania 2000 – 2006
- della deliberazione della Giunta regionale n. 3010 del 15 giugno 2001 che regolamenta le disposizioni attuative delle Misure 3.1 e 3.15 POR Campania in base alle quali i soggetti beneficiari possono accedere ai finanziamenti presentando progetti nell'ambito delle finalità e delle tipologie di azione indicate come ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie ripartite per il settennio tra le cinque Province e la Regione Campania ;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 4341 del 27 settembre 2002 che integra le precedenti disposizioni approvando la Circolare esplicativa ed integrativa alla DGR 3010 del 15 giugno 2001 e lo schema di Atto di Concessione delle risorse economiche per l'attuazione delle Misure 3.1 e 3.15 POR Campania 2000/6;

Art. 1 Finalità

Le presenti disposizioni sono attuate con la finalità di dare sostegno all'avvio e al funzionamento dei nuovi servizi pubblici per l'impiego, contribuendo a rendere pienamente operativi i Centri per l'impiego in tutto il territorio regionale.
La misura prevede l'adeguamento dell'assetto organizzativo e delle dotazioni dei centri per l'impiego, la riqualificazione del personale e l'acquisizione di specifiche professionalità. Si prevedono inoltre interventi di studio e analisi di carattere economico e sociale, di rafforzamento degli strumenti operativi, di sviluppo del sistema informativo, di sensibilizzazione degli utenti e degli operatori dei servizi.
In particolare le azioni sono finalizzate a:

- creare le condizioni tecnologiche e organizzative per garantire l'entrata a regime dei servizi per l'impiego secondo standard di dotazioni e prestazioni minimi e comuni a livello regionale, in particolare attraverso interventi rivolti alla progettazione organizzativa e dei servizi da erogare anche con azioni rivolte alla parità di genere;
- promuovere i servizi per l'impiego e migliorarne l'immagine presso i potenziali utenti (disoccupati, occupati, inattivi, imprese, scuole ed Università, amministrazioni pubbliche, ecc.), attraverso specifiche attività di marketing;

- implementare modelli di organizzazione a rete dei servizi, attraverso la promozione di attività di raccordo ed integrazione con altri soggetti e intermediari attivi a livello locale;
- dotare il sistema dell'impiego di risorse professionali adeguate alla gamma di funzioni ad esso assegnate, attraverso la riqualificazione e la formazione degli operatori, e la creazione di nuove figure professionali;
- accompagnare lo sviluppo del sistema dell'impiego attraverso la ricognizione e la valutazione degli assetti organizzativi, professionali e infrastrutturali conseguiti, e degli standard di servizio attivati.

Art.2 Termini di attuazione delle presenti disposizioni

Le presenti disposizioni hanno validità generale sino al 31 dicembre 2008, termine finale per la realizzazione degli interventi cofinanziati dal POR Campania 2000 – 2006; restano altresì valide le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che prevedono ulteriori restrizioni.

La scadenza per la presentazione delle domande a valere sui fondi della Misura 3.1 così come ripartiti tra le cinque Amministrazioni Provinciali e l'ARLAV (Tab.1), sulle base dei criteri approvati con DGR 1833/01, è fissata al 30 giugno 2006;

Gli impegni di spesa degli Enti beneficiari, relativi agli interventi di attuazione delle presenti disposizioni devono essere adottati non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ammissione a finanziamento.

Sono ritenuti ammissibili anche gli interventi che integrano progetti finanziati con altre leggi, se coerenti, convergenti ed omogenei con le strategie della misura e in regola con l'art. 9 del Regolamento 438-2001, la cui spesa sia stata sostenuta dagli Enti beneficiari di cui all'art.3, a partire dal 6 ottobre 1999 e sia regolarmente documentata.

Art.3 Soggetti ammessi all'utilizzazione delle risorse

Sono soggetti ammessi all'utilizzazione delle risorse di cui al Programma Operativo Regionale Obiettivo 1 Misura 3.1 le amministrazioni Provinciali cui fanno capo i Centri per l'Impiego e l'Agenzia Regionale per il Lavoro (ARLAV).

Art. 4 Tipologia di spese ammissibili

Per l'individuazione delle spese ammissibili nell'ambito delle presenti disposizioni è vincolante l'Allegato del Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione del 10.03.04 (GUCE 11.03.04) recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali.

Art.5 Normativa di riferimento per le procedure di affidamento

Si fa riferimento, per le procedure di affidamento, alla normativa nazionale e regionale vigente:

- D.Lgs. 17/3/1995 n.157 e successive modificazioni ed integrazioni
- D.Lgs. 17/3/1995 n.158 e successive modificazioni ed integrazioni
- D.Lgs. 24/7/1992 n.358 e successive modificazioni ed integrazioni
- Legge 11.02.94, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni;
- "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di Beni e Servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato con DGR n. 1498 del 29 luglio 2004.

Art.6 Attività finanziabili

Le operazioni finanziabili da ciascuna azione possono essere ricondotte alle tipologie di seguito indicate:

a) Analisi dell'andamento del mercato del lavoro e dell'evoluzione del fenomeno della disoccupazione e studi in merito alle politiche per l'occupazione attuate in ambito regionale, nazionale e comunitario
b) Adeguamento delle dotazioni e dell'assetto organizzativo dei centri ed eventuale inserimento di specifiche professionalità (con esclusione degli interventi sulle infrastrutture)
c) Riqualificazione e aggiornamento del personale

d) Attivazione, aggiornamento e sviluppo del sistema informativo
e) Sensibilizzazione e informazione sui nuovi servizi pubblici per l'impiego

Nell'ambito delle tipologie sopra indicate sono finanziabili le seguenti attività specifiche:

a) Analisi dell'andamento del mercato del lavoro e dell'evoluzione del fenomeno della disoccupazione e studi in merito alle politiche per l'occupazione attuate in ambito regionale, nazionale e comunitario;
   a.1 indagini finalizzate alla conoscenza del mercato del lavoro regionale e dei mercati locali E dell'evoluzione del fenomeno della disoccupazione;
   a.2 ricognizione e valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per l'impiego, ad accompagnamento del Masterplan a livello di QCS e al termine della fase di decollo;
   a.3 mappa dell'utenza dei centri per l'impiego;

b) Adeguamento delle dotazioni e dell'assetto organizzativo dei centri ed eventuale inserimento di specifiche professionalità (con esclusione degli interventi sulle infrastrutture);
   b.1 individuazione di parametri e criteri minimi per l'erogazione dei servizi (organizzazione delle funzioni, profili professionali e competenze, livelli minimi di servizio dal punto di vista quantitativo e qualitativo, ecc.);
   b.2 progettazione e realizzazione di modalità specifiche di accoglienza, informazione ed erogazione del servizio per tipo di offerta e target di utenza (in particolare donne, immigrati, soggetti svantaggiati, disabili, imprese, inattivi che intendono rientrare nel mercato del lavoro, lavoratori del settore agricolo, ecc.);
   b.3 progettazione e predisposizione di prodotti di supporto (multimediali o cartacei) per l'erogazione dei servizi;
   b.4 raccolta di materiali e di documentazione e loro messa in rete sul sito web del sistema regionale dei servizi per l'impiego;
   b.5 sperimentazione sul piano della gestione di particolari servizi o strumenti rivolti alla successiva generale diffusione e implementazione su tutto il territorio regionale;
   b.6 sperimentazioni di natura multiregionale nazionale ed europea.

c) Riqualificazione e aggiornamento del personale

   c.1 rilevazione dei fabbisogni formativi e analisi delle competenze degli operatori;
   c.2 sviluppo di prodotti didattici e di modelli per la formazione permanente e l'autoformazione degli operatori;
   c.3 formazione per lo sviluppo di competenze tecnico/professionali (competenze per il servizio di sportello, documentalistiche, informatiche, di prima accoglienza, informative, di consulenza orientativa e counselling, di bilancio di competenze, sostegno all'inserimento lavorativo e di supporto alla ricerca attiva di lavoro, sostegno alla partecipazione al mercato del lavoro);
   c.4 formazione per le competenze tecniche per la progettazione, gestione, manutenzione e aggiornamento delle banche dati; competenze per la programmazione e progettazione degli interventi; competenze per la diagnosi dei fabbisogni del territorio;
   c.5 formazione per le funzioni amministrative, direttive e di coordinamento delle attività;
   c.6 esperienze di stage, scambi e workshop con altre strutture per l'impiego (pubbliche e private) e con organismi nazionali e internazionali.

d) Attivazione, aggiornamento e sviluppo del sistema informativo

   d.1 costruzione di un sito web del sistema regionale dei servizi per l'impiego;
   d.2 costruzione, gestione e aggiornamento della rete informatica e informativa del sistema dei servizi per l'impiego;
   d.3 completamento e aggiornamento delle dotazioni informatiche regionali e provinciali connesse al sistema informativo lavoro;
   d.4 gestione, manutenzione e aggiornamento del SIL (adeguamento del software utilizzato e implementazione banche dati);
   d.5 realizzazione di un sistema di accesso diretto 24h/24 alla rete dei servizi per il lavoro da parte degli utilizzatori (numero verde, risponditore automatico, accesso da cellulare, ecc.);
   d.6 progettazione e implementazione delle anagrafi individuali dei potenziali utenti dei servizi;
   d.7 progettazione e implementazione di banche dati e sistemi informativi complessi;

d.8 progettazione e implementazione della scheda professionale, della carta elettronica personale e di altre eventuali forme di archiviazione dei dati dei potenziali fruitori dei servizi e di accesso ai servizi stessi.

e) Sensibilizzazione e informazione sui nuovi servizi pubblici per l'impiego;
   e.1 Logo, promozione e pubblicità dei servizi;
   e.2 progettazione, realizzazione e diffusione del marchio della rete dei servizi;
   e.3 progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione (istituzionale e per singoli servizi/target);
   e.4 diffusione, anche telematica, e pubblicizzazione dei programmi e dei risultati;
   e.5 produzione dei materiali di comunicazione.

I beni e servizi oggetto delle suddette attività finanziabili devono essere funzionali all'erogazione dei servizi che i Centri per l'impiego devono realizzare in conformità con gli standard minimi e comuni a livello regionale definiti dal Masterplan dei servizi per l'impiego, secondo lo schema in Allegato A3, pena l'inammissibilità della spesa relativa; inoltre gli stessi sono sottoposti al vincolo di destinazione, pena la revoca del finanziamento.
In generale l'ammissibilità delle tipologie di spesa su indicate deve rispondere alle condizioni e ai limiti indicati nel "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di Beni e Servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato con DGR n. 1498 del 29 luglio 2004.

Art.7 Modalità e requisiti di presentazione delle domande e relative scadenze

Le istanze potranno essere presentate a mano, dai beneficiari di cui all'art. 3, fino alla scadenza dei termini indicati al precedente art. 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Regione Campania – Servizio Politiche del Lavoro – Centro Direzionale di Napoli Isola A6 Segreteria I° piano, che rilascerà attestazione di ricevimento.

Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura "Bando Regionale POR – Asse 3 – Misura 3.1".
Le domande, compilate sull'apposito schema allegato al presente bando (Allegato "A1"), devono essere corredate:
a). del formulario per la presentazione e sintesi del progetto (Allegato A2);
b.) del progetto che dovrà essere costituito:
1. dalla relazione illustrativa che inquadri l'intervento proposto nelle condizioni del bacino di utenza servito dal centro (popolazione, tasso di disoccupazione, ecc..).
2. dalla relazione illustrativa degli interventi.
3. dal calcolo della spesa prevista.
4. dalla indicazione dei tempi di progettazione ed esecuzione dell'intervento.
Non saranno ammesse domande:
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati.
- non compilate sull'apposito schema e corredate dalla prescritta documentazione.

Art. 8 Modalità e criteri per la valutazione dei progetti

Le domande ritenute ammissibili sulla base dei requisiti prescritti saranno sottoposte a valutazione di compatibilità con le finalità generali delle disposizioni attuative della Misura 3.1 di cui alla DGR n.3010 del 15 giugno 2001, con gli obiettivi globali e specifici del QCS Obiettivo 1 Italia e del POR Campania 2000 – 2006 e con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti, ivi compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità della spesa, nonché con le disposizioni specifiche previste dal QCS e dal POR per i singoli Assi e Misure.

Le procedure di istruttoria saranno svolte dal Responsabile di Misura che dovrà verificare:

- conformità ai requisiti essenziali che i servizi dei Centri devono avere, definiti sulla base di standard minimi e comuni a livello regionale dal Masterplan dei servizi per l'impiego, riportati nell' Allegato A3;
- coerenza e qualità progettuale;
- congruità dei costi e delle spese;

Riguardo ai contenuti degli interventi programmati la valutazione dovrà verificare che gli interventi corrispondano nelle loro finalità:
- al conseguimento dei livelli di efficienza e qualità di base dei servizi previsti, indicati nel Masterplan dei servizi per l'impiego, secondo lo schema in Allegato A3, in rapporto alla dimensione e alle caratteristiche dei bacini di utenza;
- al miglioramento delle condizioni di occupabilità di giovani e adulti, secondo le linee del Policy Field A, di sviluppo di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione;

Nel caso di valutazione negativa delle istanze, a seguito del riscontro di non conformità alle prescrizioni regionali o di mancanza o di insufficienza della documentazione di corredo, la Regione Campania si riserva la facoltà di approvare parzialmente le operazioni stesse e concedere quindi i finanziamenti in misura ridotta rispetto alla richiesta. Conseguentemente la Regione Campania potrà disporre l'assegnazione di contributi per ciascun ambito provinciale anche maggiori o minori rispetto a quelli indicati nella Tab. 1 di seguito riportata.

Art.9 Modalità di liquidazione delle risorse finanziarie

Riguardo la liquidazione delle risorse finanziarie previste dalle presenti disposizioni si stabiliscono le seguenti modalità:
1. una prima liquidazione, pari al 50% del costo complessivo, a titolo di anticipazione, a seguito della approvazione da parte del nucleo di valutazione di cui all'art.10 del progetto;
2. una seconda liquidazione, pari al 30% del costo complessivo, a seguito di presentazione di dichiarazione da parte dei soggetti beneficiari attestante che almeno il 50% della prima anticipazione è stata utilizzata, documentata mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, e che l'attuazione del piano, o degli interventi, procede in modo soddisfacente e secondo gli obiettivi previsti;
3. il saldo finale, fino al massimo del 20% del costo complessivo, a presentazione del rendiconto delle spese documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Nel caso di valutazione negativa da parte della Regione Campania della documentazione di cui ai punti precedenti a seguito del riscontro di non conformità alle prescrizioni regionali o di mancanza o insufficienza della documentazione di corredo, la Regione si riserva la facoltà, previa richiesta di integrazione all'Amministrazione interessata, di disporre la revoca del contributo, per la parte non conforme, e l'assegnazione delle risorse così recuperate ad altri interventi.

Art.10 Adempimenti e vincoli del soggetto ammesso al finanziamento

Pena la revoca del finanziamento, il soggetto beneficiario deve inviare alla Regione Campania, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del Decreto di ammissione a finanziamento, il piano esecutivo degli interventi previsti, completo di piano finanziario di dettaglio e del cronogramma relativo alla realizzazione della spesa e delle attività finanziate. Sulla base di tale documentazione la Regione Campania si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e la rideterminazione dei costi. Entro 30 giorni dalla comunicazione del Decreto di ammissione il soggetto destinatario deve comunicare la data d'inizio delle attività.

Nel caso in cui gli impegni di spesa e la realizzazione delle attività ammesse al finanziamento non risultino attuati nei termini di cui all'art.2 e indicati dal soggetto beneficiario nella documentazione di cui all'art.7 punto 5), e comunque entro i dodici mesi, la Regione si riserva la facoltà di disporre la revoca del contributo per la parte di spesa non impegnata o per le attività non realizzate nei tempi previsti e l'assegnazione delle risorse, così recuperate, ad altri interventi.

Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi del "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di Beni e Servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato approvato con DGR n. 1498 del 29 luglio 2004, riportati nel decreto di ammissione a finanziamento la cui formale accettazione è vincolante per l'adozione dell'impegno contabile.

Tab.1 Ripartizione complessiva per provincia dei finanziamenti annui misura 3.1

	Quota finanz. riservata Arlav-Regione	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Totale
				EURO			
Annualità							
2000	1.576.943	371.765	163.887	1.086.556	216.915	526.291	3.942.357
2001	1.615.683	380.898	167.913	1.113.249	222.243	539.220	4.039.206
2002	1.241.706	455.362	200.740	1.330.886	265.691	644.636	4.139.021
2003	1.072.273	674.103	297.169	1.970.200	393.321	954.298	5.361.363
2004	1.223.553	448.705	197.805	1.311.428	261.807	635.212	4.078.509
2005	859.869	540.572	238.303	1.579.929	315.409	765.264	4.299.347
2006	879.239	552.749	243.671	1.615.519	322.514	782.503	4.396.197
Totale	**8.469.266**	**3.424.153**	**1.509.488**	**10.007.767**	**1.997.901**	**4.847.425**	**30.256.000**
				LIRE IN MIGLIAIA			
2000	3.053.387	719.837	317.330	2.103.866	420.005	1.019.042	7.633.467
2001	3.128.398	737.521	325.125	2.155.551	430.323	1.044.076	7.820.994
2002	2.404.279	881.704	388.686	2.576.954	514.450	1.248.190	8.014.262
2003	2.076.209	1.305.245	575.398	3.814.839	761.575	1.847.779	10.381.047
2004	2.369.128	868.813	383.004	2.539.279	506.929	1.229.941	7.897.094
2005	1.664.939	1.046.693	461.420	3.059.169	610.717	1.481.758	8.324.697
2006	1.702.445	1.070.272	471.814	3.128.082	624.475	1.515.137	8.512.224
Totale	**16.398.785**	**6.630.085**	**2.922.777**	**19.377.739**	**3.868.475**	**9.385.924**	**58.583.785**

ALLEGATO 2

Disposizioni attuative Misura 3.15 POR Campania

ANNI 2000 – 2006

"**Adeguamento delle sedi dei centri per l'Impiego**"

Premessa

La Regione Campania adotta le presenti disposizioni in coerenza ed in attuazione:

- dei vigenti Regolamenti della Comunità Europea;
- del Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni dell'Italia Obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione Europea;
- del Programma Operativo Regionale della Regione Campania per i Fondi Strutturali Comunitari 2000 – 2006, approvato con decisione della Commissione dell'Unione Europea C (2000) 2347 del 8/8/2000 e relativo Complemento di Programmazione:
- della legge regionale 13 agosto 1998 n. 14 "Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego";
- della convenzione stipulata il 21/9/2000 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Regione Campania relativa alle modalità e ai termini per la realizzazione e la gestione nella Regione Campania del sistema informativo del lavoro;
- del Masterplan per i servizi dell'impiego predisposto dal Ministero del Lavoro che la Regione Campania ha recepito e fatto proprio assumendo, per quanto di propria competenza, gli obiettivi, gli strumenti e i tempi di attuazione in esso indicati e impegnandosi ad attuarli in ambito regionale;
- dei criteri per la distribuzione territoriale dei Centri per l'Impiego di cui alla legge regionale 14/98, approvati con deliberazione della Giunta n. 3464 del 4/5/2000 e n. 1832 del 4/5/2001;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 1247 del 23/3/2001 con la quale è approvata la proposta di ripartizione dei finanziamenti della misura 3.15 del POR Campania 2000 – 2006
- della deliberazione della Giunta regionale n. 3010 del 15 giugno 2001 che regolamenta le disposizioni attuative delle Misure 3.1 e 3.15 POR Campania in base alle quali i soggetti beneficiari possono accedere ai finanziamenti presentando progetti nell'ambito delle finalità e delle tipologie di azione indicate come ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie ripartite per il settennio tra le cinque Province e la Regione Campania ;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 4341 del 27 settembre 2002 che integra le precedenti disposizioni approvando la Circolare esplicativa ed integrativa alla DGR 3010 del 15 giugno 2001 e lo schema di Atto di Concessione delle risorse economiche per l'attuazione delle Misure 3.1 e 3.15 POR Campania 2000/6;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 21 marzo 2003 che ha modificato le Procedure di attuazione della Misura 3.15 di cui alle DGR n. 3010 del 15 giugno 2001e n. 4341 del 27 settembre 2002, disciplinando le modalità di trasferimento delle risorse economiche dalla Regione Campania ai Beneficiari Finali e deliberando di regolare i rapporti giuridici tra Regione e Beneficiari finali con un provvedimento di finanziamento da adottarsi mediante Decreto dirigenziale, in luogo di un Atto di Concessione;

Art. 1 Finalità

Le presenti disposizioni sono attuate con le finalità di promuovere il decollo dei nuovi servizi pubblici per l'impiego mediante l'adeguamento delle strutture fisiche che ospitano i Centri per l'impiego.

La misura prevede la riqualificazione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture dei centri esistenti e/o la realizzazione di nuove strutture, secondo standard di dotazioni e prestazioni minimi e comuni a livello regionale indicati negli allegati B3 e B4 della DGR 3010/01 di cui costituiscono parte integrante, nell'ambito delle strategie e delle azioni definite dal POR della Regione Campania e secondo le norme della legge regionale n. 14/98. A seguito della revisione di metà periodo del POR Campania sono previsti altresì interventi per la creazione di sportelli specifici per i vari gruppi target ed il coordinamento dei diversi servizi pubblici sul territorio provinciale, le cui spese saranno ammissibili a far data dal 16 giugno 2004.

Art.2 Termini di attuazione delle presenti disposizioni

Le presenti disposizioni hanno validità generale sino al 31 dicembre 2008, termine finale per la realizzazione degli interventi cofinanziati dal POR Campania 2000 – 2006; restano altresì valide le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che prevedono ulteriori restrizioni.

La scadenza per la presentazione delle domande a valere sui fondi della Misura 3.15 così come ripartiti tra le cinque Amministrazioni Provinciali e l'ARLAV (Tab.1), sulle base dei criteri approvati con DGR 1247/01, è fissata al 30 giugno 2006;

Gli impegni di spesa degli enti beneficiari, relativi agli interventi di attuazione delle presenti disposizioni devono essere adottati non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ammissione a finanziamento.

Sono ritenuti ammissibili anche gli interventi che integrano progetti finanziati con altre leggi, se coerenti, convergenti ed omogenei con le strategie della misura e in regola con l'art. 9 del Regolamento 438-2001, la cui spesa sia stata sostenuta dagli enti beneficiari di cui all'Art.3, a partire dal 6 ottobre 1999 e sia regolarmente documentata.

Art.3 Soggetti ammessi all'utilizzazione delle risorse

Sono soggetti ammessi all'utilizzazione delle risorse di cui al Programma Operativo Regionale Obiettivo 1 Misura 3.15 le amministrazioni Provinciali cui fanno capo i Centri per l'Impiego e l'Agenzia Regionale per il Lavoro (ARLAV).

Art. 4 Tipologia di spese ammissibili

Per l'individuazione delle spese ammissibili nell'ambito delle presenti disposizioni è vincolante l'Allegato del Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione del 10.03.04 (GUCE 11.03.04) recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali.

Art.5 Normativa di riferimento per le procedure di affidamento

Si fa riferimento, per le procedure di affidamento, alla normativa nazionale e regionale vigente:

- D.Lgs. 17/3/1995 n.157 e successive modificazioni ed integrazioni
- D.Lgs. 17/3/1995 n.158 e successive modificazioni ed integrazioni
- D.Lgs. 24/7/1992 n.358 e successive modificazioni ed integrazioni
- Legge 11.02.94, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni;
- "Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recanti disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari Finali del POR nel campo delle infrastrutture" approvato con DGR 952 del 2 luglio 2004;
- "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di Beni e Servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato con DGR n. 1498 del 29 luglio 2004.

Art.6 Attività finanziabili

Le operazioni finanziabili da ciascuna azione possono essere ricondotte alle tipologie di seguito indicate:

a) Servizi di consulenza, studi, indagini e progettazioni;
b) Ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili;
c) Realizzazione e/o acquisto di nuovi immobili;
d) Attrezzature ed arredi.

Nell'ambito delle tipologie sopra indicate sono finanziabili le seguenti attività specifiche:

a.1) indagini finalizzate alla conoscenza dello stato delle attuali strutture che ospitano i centri per l'impiego e del tipo di operazioni necessarie (ristrutturazione, acquisto nuove strutture, adeguamento strutture, attrezzature);
   a.2) progettazione ed elaborazione di specifiche generali per la realizzazione della rete telematica dei centri per l'impiego.
   a.3) studi di fattibilità e progettazioni esecutive per la costruzione o la ristrutturazione delle sedi dei centri per l'impiego;
b.1) costruzione delle sedi dei centri per l'impiego; per l'eventuale acquisto di terreni si fa riferimento a quanto previsto dalla Norma 5 del Regolamento CE 448/04;
b.2) ristrutturazione delle sedi dei centri per l'impiego; qualora la ristrutturazione riguardi immobili di proprietà privata, locati e dati in uso alle Amministrazioni Provinciali, i costi relativi alla ristrutturazione sono ammessi nei seguenti casi:
   b.2.1 la locazione abbia una durata di almeno 12 anni, rinnovabili;
   b.2.2 non siano già stati impiegati contributi comunitari, nazionali, o regionali erogati nei 10 anni precedenti;
c.) acquisto delle sedi dei centri per l'impiego, anche con contratti di "acquisto di cosa futura", e nel rispetto di quanto previsto alla Norma 6 del Regolamento CE 448/04;
d.1) realizzazione nei centri per l'impiego di postazioni tecnologiche di lavoro e loro aggiornamenti;
   d.2) acquisto di apparecchiature e arredi per funzioni di ufficio e di servizio all'utenza e loro aggiornamenti;
   d.3) acquisto delle dotazioni hardware e licenze software e loro aggiornamenti, compatibili con la rete telematica regionale e con il Sil nazionale;

In generale l'ammissibilità delle tipologie di spesa su indicate deve rispondere alle condizioni e ai limiti indicati nel "Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recanti disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari Finali del POR nel campo delle infrastrutture" approvato con DGR 952 del 2 luglio 2004 e nel "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di Beni e Servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato con DGR n. 1498 del 29 luglio 2004.

I beni oggetto delle suddette attività finanziabili devono essere funzionali all'erogazione dei servizi che i centri per l'impiego devono realizzare in conformità con gli standard minimi e comuni a livello regionale definiti dal *Masterplan dei servizi per l'impiego*, secondo le linee guida in Allegati B3 e B4 alla DGR n. 3010/01, pena l'inammissibilità della spesa relativa; inoltre gli stessi sono sottoposti a vincolo di destinazione , pena la revoca del finanziamento.

Art.7 Modalità e requisiti di presentazione delle domande e relative scadenze

Le istanze potranno essere presentate a mano, dai beneficiari di cui all'art. 3, fino alla scadenza dei termini indicati al precedente art. 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Regione Campania – Servizio Politiche del Lavoro – Centro Direzionale di Napoli Isola A6 Segreteria I° piano, che rilascerà attestazione di ricevimento.

Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura "Bando Regionale POR – Asse 3 – Misura 3.15".

Le domande compilate sull'apposito schema allegato di cui alla DGR 3010/01(Allegato "B1"), devono essere corredate:

a. del formulario per la presentazione e sintesi dell'intervento (Allegato B2);
b. del *progetto* che dovrà essere riferito ad un solo Centro per l'Impiego e ad un'unica tipologia di operazione (Infrastrutture, ovvero Acquisizione di beni e Servizi), e costituito:

1. (**solo se relativo alle attività finanziabili di cui** all'art. 6 lettere "b2", e "c",**)** dalla documentazione grafica e fotografica degli spazi che si intende acquisire e/o ristrutturare per adibirli a centro per l'impiego. Inoltre, la suddetta documentazione dovrà comprendere:

- la documentazione comprovante i diritti della Provincia sugli immobili adibiti a sedi dei centri per l'impiego;
- piante e sezioni in numero sufficiente per rilevare compiutamente la situazione dei locali da utilizzare;

- una o più planimetrie da cui risulti con chiarezza la collocazione della sede del centro nel contesto urbano.

In caso di acquisto di sedi non ancora individuate o in corso di acquisizione, in luogo della documentazione su menzionata si produrrà lo schema di avviso da utilizzare nell'esperimento delle procedure di evidenza pubblica, nonché dell'impegno sottoscritto dall'Amministrazione a presentare la documentazione comprovante i diritti della Provincia sugli immobili adibiti a sedi dei centri per l'impiego e la documentazione grafica, fotografica e tecnica di cui sopra. La presentazione della citata documentazione darà titolo all'ammissione a valutazione ed eventualmente all'ammissione a finanziamento di cui al successivo art. 8. Solo a seguito della presentazione dell'intera documentazione e quindi dell'esperimento delle procedure di evidenza pubblica si potrà richiedere l'erogazione delle anticipazioni così come all'art. 9 punti 1) e2).

2. (**per tutti i tipi di attività finanziabili**) dalla relazione illustrativa che inquadri l'intervento proposto nelle condizioni del bacino di utenza servito dal centro (popolazione, tasso di disoccupazione, ecc..).
3. dalla relazione illustrativa degli interventi relativi alle attività di cui all'art.6 lettera d) riferite alle dotazioni informatiche;
4. dal calcolo della spesa prevista;
5. dalla indicazione dei tempi di esecuzione dell'intervento.

Non saranno ammesse domande:
1. presentate da soggetti diversi da quelli indicati;
2. non compilate sull'apposito schema né corredate dalla prescritta documentazione;
3. che prevedono un unico progetto per operazioni ricadenti sia nella tipologia "Infrastrutture" che "Acquisizione di beni e servizi" .

Art. 8 Modalità e criteri per la valutazione dei progetti

Le domande ritenute ammissibili sulla base dei requisiti prescritti, saranno sottoposte a valutazione di compatibilità con le finalità generali delle disposizioni attuative della Misura 3.15 di cui alla DGR 3010 del 15 giugno 2001, con gli obiettivi globali e specifici del QCS Obiettivo 1 Italia e del POR Campania 2000 – 2006 e con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti, ivi compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità della spesa, nonché con le disposizioni specifiche previste dal QCS e dal POR per i singoli Assi e Misure.

Le procedure di istruttoria saranno svolte dal Responsabile di Misura che dovrà verificare:

- la conformità ai requisiti essenziali che le strutture che ospitano i centri devono avere, definiti sulla base di standard minimi e comuni a livello regionale, secondo lo schema di cui all'allegato B4 della DGR n. 3010 del 15 giugno 2001;
- il conseguimento dei livelli di efficienza e qualità di base dei servizi previsti, indicati nel *Masterplan dei Servizi per l'Impiego*, secondo lo schema di cui all'allegato B3 della DGR n.3010 del 15 giugno 2001, in rapporto alla dimensione ed alle caratteristiche dei bacini di utenza;
- il miglioramento delle condizioni di occupabilità di giovani e adulti, secondo le linee del Policy Field A, e di sviluppo di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione.

L'esito dell'istruttoria sarà trasmesso con atto formale al Dirigente del settore Ormel (ove non coincidente con il Responsabile di Misura) che procederà in caso di esito positivo all'approvazione e all'emissione del Decreto di ammissione a finanziamento e ai provvedimenti di impegno.
Nel caso di ammissione precedente al completamento dell'esperimento di eventuali procedure di evidenza pubblica, il Decreto di impegno sarà provvisorio, solo a seguito del completo esperimento delle procedure suddette sarà possibile emettere il decreto di impegno definitivo e procedere alla liquidazione delle anticipazioni di cui all'art. 9 punti 1 e 2. Nel caso in cui dovessero verificarsi ribassi d'asta, gli stessi rientreranno nella disponibilità della misura stessa, e potranno essere utilizzati per le varianti di progetto nel rispetto dei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Nel caso di valutazione negativa delle istanze, a seguito del riscontro di non conformità alle prescrizioni regionali o di mancanza o di insufficienza della documentazione di corredo, la Regione Campania si riserva la facoltà di approvare parzialmente le operazioni stesse e concedere quindi i finanziamenti in misura ridotta rispetto alla richiesta. Conseguentemente la Regione Campania potrà disporre l'assegnazione di contributi per ciascun ambito provinciale anche maggiori o minori rispetto a quelli indicati nella Tab. 1 di seguito riportata.

Art.9 Modalità di liquidazione delle risorse finanziarie

Riguardo la liquidazione delle risorse finanziarie previste dalle presenti disposizioni si stabiliscono le seguenti modalità differenziate per i progetti inerenti realizzazione di Infrastrutture e Acquisizione di Beni e Servizi:

1) Infrastrutture

I anticipazione – pari al 50% del finanziamento assentito con apposito decreto di impegno definitivo del dirigente del Settore ORMEL ove non coincidente con il Responsabile di Misura,

II anticipazione – pari al 20% del finanziamento assentito con apposito decreto di impegno definitivo del dirigente del Settore ORMEL ove non coincidente con il Responsabile di Misura, ed erogabile su richiesta del soggetto Beneficiario, quando siano state rendicontate, secondo le modalità di cui all'art. 3 punto 11 del "Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recanti disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari Finali del POR nel campo delle infrastrutture" approvato con DGR 952 del 2 luglio 2004, spese per un ammontare pari ad almeno l'80% della I anticipazione;

III anticipazione pari al 25% del finanziamento assentito con apposito decreto di impegno definitivo del dirigente del Settore ORMEL ove non coincidente con il Responsabile di Misura ed erogabile su richiesta del soggetto Beneficiario, quando siano state rendicontate, secondo le modalità di cui all'art. 3 punto 11 del "Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recanti disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari Finali del POR nel campo delle infrastrutture" approvato con DGR 952 del 2 luglio 2004, spese per un ammontare pari al 100% delle precedenti anticipazioni;

il saldo pari al 5% del finanziamento assentito con apposito decreto di impegno definitivo del dirigente del Settore ORMEL ove non coincidente con il Responsabile di Misura, ed erogabile su richiesta del soggetto Beneficiario, dietro presentazione del rendiconto delle spese, secondo le modalità di cui all'art. 3 punto 11 del "Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recanti disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari Finali del POR nel campo delle infrastrutture" approvato con DGR 952 del 2 luglio 2004, mediante la presentazione della seguente documentazione:

1. documentazione tecnico contabile e rendiconto finale di spesa che dimostri pagamenti pari al totale del programma d'investimenti risultanti dall'ultimo quadro economico approvato;
2. Collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi in cui il Beneficiario finale non possa procedere all'anticipazione delle somme occorrenti per il pagamento delle residue spese all'appaltatore, può chiedere, contestualmente all'invio del certificato di collaudo e dei documenti tecnico contabili comprovanti l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100% delle precedenti anticipazioni, l'erogazione delle somme necessarie per il pagamento delle stesse. In tal caso il Beneficiario finale si dovrà impegnare a trasmettere la documentazione tecnico contabile comprovante l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100 % del costo totale ammesso entro 60 giorni dalla data di liquidazione dell'anticipazione del saldo da parte della Tesoreria della Regione.

2) Acquisizione di Beni e Servizi

I anticipazione, pari al 60% del finanziamento assentito con apposito decreto di impegno definitivo del dirigente del Settore ORMEL ove non coincidente con il Responsabile di Misura;
II anticipazione, pari al 30% del finanziamento assentito con apposito decreto di impegno definitivo del dirigente del Settore ORMEL ove non coincidente con il Responsabile di Misura, ed erogabile su richiesta del soggetto Beneficiario, quando siano state rendicontate, secondo le modalità di cui all'art. 3 del

"Disciplinare Regionale per l'acquisizione di Beni e Servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania", approvato con DGR n. 1498 del 29 luglio 2004, spese pari ad almeno la metà della prima anticipazione;

il saldo finale, pari al 10% del costo complessivo, a presentazione del rendiconto finale delle spese, della relazione tecnica, e dell'attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto all'art. 3 del "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di Beni e Servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato approvato con DGR n. 1498 del 29 luglio 2004
Nel caso di valutazione negativa da parte della Regione Campania della documentazione di cui ai punti precedenti a seguito del riscontro di non conformità alle prescrizioni regionali o di mancanza o insufficienza della documentazione di corredo, la Regione si riserva la facoltà, previa richiesta di integrazione all'Amministrazione interessata, di disporre la revoca del contributo, per la parte non conforme, e l'assegnazione delle risorse così recuperate ad altri interventi.

Art.10 Adempimenti e vincoli del soggetto ammesso al finanziamento

Pena la revoca del finanziamento, il soggetto beneficiario deve inviare alla Regione Campania, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del Decreto di ammissione a finanziamento, il piano esecutivo degli interventi previsti, completo di piano finanziario di dettaglio e del cronogramma relativo alla realizzazione della spesa e delle attività finanziate. Sulla base di tale documentazione la Regione Campania si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e la rideterminazione dei costi. Entro 30 giorni dalla comunicazione del Decreto di ammissione il soggetto destinatario deve comunicare la data d'inizio delle attività.

Nel caso in cui gli impegni di spesa e la realizzazione delle attività ammesse al finanziamento non risultino attuati nei termini di cui all'art.2 e indicati dal soggetto beneficiario nella documentazione di cui all'art.7 punto 5), e comunque entro i dodici mesi, la Regione si riserva la facoltà di disporre la revoca del contributo per la parte di spesa non impegnata o per le attività non realizzate nei tempi previsti e l'assegnazione delle risorse, così recuperate, ad altri interventi.

Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 del "Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recanti disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari Finali del POR nel campo delle infrastrutture" approvato con DGR 952 del 2 luglio 2004, e del "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di Beni e Servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato approvato con DGR n. 1498 del 29 luglio 2004, riportati nel decreto di ammissione a finanziamento la cui formale accettazione è vincolante per l'adozione dell'impegno contabile.

Tab.1 Ripartizione complessiva per provincia dei finanziamenti annui della misura 3.15

	Quota di finanziamento riservata all'Agenzia regionale del lavoro (ARLAV)	Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	TOTALE
Annualità	EURO						
2000	267.606,00	2.009.594,00	885.900,00	5.873.436,00	1.172.544,00	2.844.895,00	13.053.975,00
2001	274.179,00	2.058.947,00	907.657,00	6.017.681,00	1.201.340,00	2.914.762,00	13.374.564,00
2002	280.956,00	2.109.842,00	930.093,00	6.166.432,00	1.231.036,00	2.986.812,00	13.705.171,00
2003	363.928,00	2.732.924,00	1.204.770,00	7.987.513,00	1.594.587,00	3.868.882,00	17.752.605,00
2004	276.848,00	2.078.996,00	916.495,00	6.076.280,00	1.213.038,00	2.943.145,00	13.504.803,00
2005	291.841,00	2.191.583,00	966.128,00	6.405.336,00	1.278.729,00	3.102.529,00	14.236.146,00
2006	298.413,00	2.240.936,00	987.884,00	6.549.580,00	1.307.526,00	3.172.396,00	14.556.735,00
TOTALE	**2.053.772,00**	**15.422.822,00**	**6.798.927,00**	**45.076.258,00**	**8.998.799,00**	**21.833.421,00**	**100.183.999,00**
	LIRE IN MIGLIAIA						
2000	518.158	3.891.116	1.715.342	11.372.559	2.270.361	5.508.484	25.276.020
2001	530.884	3.986.677	1.757.469	11.651.854	2.326.118	5.643.766	25.896.767
2002	544.007	4.085.224	1.800.912	11.939.877	2.383.618	5.783.274	26.536.911
2003	704.664	5.291.679	2.332.760	15.465.982	3.087.551	7.491.201	34.373.836
2004	536.053	4.025.496	1.774.582	11.765.318	2.348.769	5.698.724	26.148.945
2005	565.083	4.243.496	1.870.684	12.402.460	2.475.965	6.007.334	27.565.022
2006	577.808	4.339.057	1.912.810	12.681.756	2.531.722	6.142.615	28.185.769
TOTALE	**3.976.657**	**29.862.747**	**13.164.559**	**87.279.807**	**17.424.105**	**42.275.398**	**193.983.272**

Allegato B assegnazione Misura 3.15